

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
Seconda Sezione Civile

Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. (OMISSIS) del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, posta in decisione all'udienza del 23.6.2016, e vertente

TRA

**CREDITORE**

- attore -

e

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

- convenuti - contumaci -

e

**MOGLIE E FIGLI**

- chiamati in causa - contumaci -

**FATTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, **CREDITORE** nella qualità di mandataria di (OMISSIS), conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e l'Agenzia del Demanio per ottenere la declaratoria dell'avvenuta devoluzione a favore dello Stato, ex art. 586 c.c., dell'eredità di **DE CUIUS**, con ordine al conservatore della relativa trascrizione.

Parte attrice esponeva di essere subentrata nel credito vantato dal "Banco". nei confronti di **MUTUATARIO**, derivante da contratto di mutuo e garantito con ipoteca su immobile di proprietà di **MOGLIE** e **DE CUIUS**, che **DE CUIUS** era dichiarato fallito, che era, conseguentemente, assoggettata ad espropriazione la quota di 1/2 di proprietà di **MOGLIE** dell'immobile ipotecato situato in (OMISSIS), che **DE CUIUS** decedeva in data 22.2.2001, mentre la procedura fallimentare era chiusa senza essere liquidata la quota dell'immobile di proprietà del fallito, che gli eredi non accettavano l'eredità nei termini di cui all'art. 480 c.c., che, conseguentemente, successore legittimo ex art. 586 c.c. era lo Stato e di aver interesse ad ottenere la declaratoria dell'intervenuta devoluzione. Integrato il contraddittorio nei confronti di **MOGLIE** e **FIGLI**, sia i convenuti che i chiamati restavano contumaci.

All'udienza del 23.6.2016 parte attrice concludeva per la declaratoria dell'avvenuta devoluzione a favore dello Stato, ex art. 586 c.c., dell'eredità di **DE CUIUS**, con ordine al conservatore della relativa trascrizione, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.

**DIRITTO**

La domanda merita accoglimento.

Dall'ordinanza del Tribunale di Roma del 30/31.1.2012, risulta che gli eredi non hanno accettato l'eredità, così come sono decorsi dieci anni dalla data di apertura della successione del 22.2.2001.

Ai sensi dell'art. 586, 1° comma, c.c. "In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia".

L'art. 1, 260° comma, della legge n. 296 del 27.12.2006 prevede, a sua volta, che "Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità giacenti si applica la disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino a quando il terzo esercente attività

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Corrado Cartoni, del 22/12/2016 n. 23914*

corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale non notificati all’Agenzia del demanio di essere in possesso del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati catastali”.

Orbene, i suddetti decreti non risultano emanati e, in ogni caso, parte attrice ha interesse, in quanto creditore in base alla documentazione in atti, alla declaratoria della devoluzione dell’eredità in favore dello Stato e ad alla conseguente trascrizione del bene oggetto del compendio ereditario, considerato anche che lo Stato non può rinunciare e che, ex art. 586, 2° comma, c.c., “Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”.

Trattandosi di azione di accertamento e considerata la mancata opposizione dello Stato e degli eredi è disposta ex art. 92 c.p.c., nel testo vigente al momento della domanda, la compensazione integrale delle spese processuali.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell’art. 586 c.c., dell’eredità di **DE CUIUS**, nato a **(OMISSIS)** il **(OMISSIS)**
- b) ordina al competente Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell’intervenuta devoluzione in favore dello Stato della quota del 50% dell’immobile situato nel Comune di **(OMISSIS)**;
- c) compensa le spese processuali.

Roma, 12.12.2016

Il Giudice

Dr. Corrado Cartoni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*